



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

DISPOSIZIONI IN TEMA DI COMUNICAZIONE DELLE
ISCRIZIONI NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO
E INFORMAZIONI SULLO STATO DEL PROCEDIMENTO

- Art 335 commi 3 e 3-ter c.p.p. -

Il Procuratore della Repubblica

Visto l'art. 335 comma 3 c.p.p. che disciplina il rilascio di attestazione alle persone alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori che ne fanno richiesta;

Visto l'art. 335 comma 3-ter c.p.p. che disciplina la comunicazione alla persona offesa richiedente, una volta che siano decorsi mesi sei dalla denuncia/querela, circa lo stato del procedimento;

Visto l'art. 110 bis Disp. Att. c.p.p. che regola le formule di risposta alle istanze ex art. 335 c.p.p., nei seguenti termini: *“Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione”* qualora non sussistano impedimenti alla comunicazione delle iscrizioni, ovvero quando queste sussistano o non vi siano iscrizioni: *“Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”*;

Ritenuto che, alla luce di recenti interventi legislativi sulla materia (L. 23 giugno 2017, n. 103 e D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150), nonché dell'introduzione e obbligatorietà all'uso di nuovi sistemi telematici (*portale PDP, APP, ecc.*) occorre procedere all'aggiornamento della relativa disposizione di questo Ufficio, nr. 287 datata 22.07.2008;

Premesso che presso questo Ufficio è stato, di recente, istituito un **Front office** (presso cui sono concentrati: il *Casellario Giudiziale*, l'*Ufficio comunicazioni ex art. 335 c.p.p.* e il *TIAP*), preposto alle relazioni con l'utenza, con competenza anche a gestire le istanze ai sensi dell'art. 335 c.p.p.;

DISPONE QUANTO SEGUE

COMUNICAZIONE EX ART. 335, COMMA 3, C.P.P.

La **comunicazione** delle iscrizioni nel **Registro delle Notizie di Reato** è un documento, rilasciato dalla Procura della Repubblica, su espressa istanza di un utente, che attesta se il nominativo di una **persona** risulta iscritto in qualità di **indagato o persona offesa** in un

procedimento penale **ancora in fase di indagini preliminari**, senza consentire, tuttavia, l'accesso agli atti di indagine o altri metadati del fascicolo.

La comunicazione di cui sopra potrà essere richiesta esclusivamente:

- dalla **persona alla quale il reato è attribuito (o dal suo difensore munito di nomina o delega)**, qualora sospetti o conosca di essere stato querelato, o sospetti di essere sottoposto a indagini preliminari.

- dalla **persona (fisica o giuridica) offesa dal reato (o dal suo difensore munito di nomina o delega)**, che ritiene di averlo subito, specie nel caso in cui abbia presentato una querela.

Modalità di presentazione delle istanze

Le istanze per ottenere le informazioni ex art. 335 comma 3 c.p.p. potranno essere presentate nelle seguenti modalità:

- allo **sportello del Front office**, disponibile per le richieste cartacee avanzate dai *privati cittadini* o da *persone giuridiche, società e associazioni prive di personalità giuridica*;
- a mezzo del **Portale Depositi Atti Penale (PdP)**, dedicato ai soli *difensori*;
- a mezzo **PEC dai privati cittadini**, dalle *persone giuridiche, società, associazioni* o dai *difensori* in caso di temporaneo malfunzionamento del PdP.

Le richieste dovranno essere presentate utilizzando il **modulo** pubblicato sul sito internet di questa Procura (<https://procura-reggiocalabria.giustizia.it>), allegando il documento di identità, per i *privati cittadini*, e nomina o delega per i rispettivi *difensori*.

Le *persone giuridiche, società e associazioni prive di personalità giuridica* dovranno allegare, ex D. Lgs. 231/2001, copia della visura camerale della Società, copia del documento d'identità del legale rappresentante della società ed eventuale nomina/delega nel caso di richiesta presentata a mezzo di un legale. Sarà obbligo fornire un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

La PEC di riferimento dove inoltrare il modulo è:

registrogenerale.procura.reggiocalabria@giustiziacert.it, indicando nell'oggetto **“richiesta 335”**.

Si rappresenta che in assenza di tale indicazione non si garantisce la lavorazione della richiesta.

L'art. 110-bis Disp. Att. c.p.p. detta le formule per la risposta alle richieste di comunicazioni delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato:

- se l'attestato è **positivo** e non sussistono impedimenti di cui all'art. 335 commi 3 e 3-bis cpp, si risponde con la formula: «*Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione*» ed in questo caso la comunicazione riporterà le seguenti informazioni:

- il numero di ruolo assegnato al procedimento,
- il nome del Pubblico Ministero assegnatario,

- la data ed il luogo del reato,
- la fattispecie di reato per cui si procede;

- se l'attestato è **negativo o non sia comunicabile** si risponderà solamente con la formula: «*Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione*»

Questa formula è utilizzata quando:

- non è presente il nome del richiedente nel registro delle notizie di reato (indagato o P.O.),
- il procedimento non si trova nella fase delle indagini preliminari,
- vi è una iscrizione a mod. 45, fatti salvi i casi in cui l'istante sia il soggetto che ha proposto la querela, la denuncia o l'esposto che ha dato origine a un fascicolo, iscritto a modello 45. Infatti, benché l'art. 335 commi 1, 2 e 3 c.p.p. preveda il rilascio della certificazione solo subordinatamente alla iscrizione di un reato, ragioni di trasparenza nei rapporti con l'utenza, hanno determinato l'Ufficio a comunicare unicamente **il numero di procedimento e il PM titolare del fascicolo anche per i procedimenti iscritti a mod. 45**, nel caso in cui l'istante sia il soggetto che ha proposto la querela, la denuncia o l'esposto che ha dato origine al fascicolo, iscritto a modello 45.
- si procede per uno dei reati "ostativi" al rilascio del certificato,
- il Pubblico Ministero ha ritenuto di mantenere il segreto sull'iscrizione.

La comunicazione ex art. 335 comma 3 cpp, che si ricorda non prevede alcuna riscossione di bollo o diritti di cancelleria in quanto non ha valenza certificativa, sarà esitata entro un termine massimo di **giorni 30** dalla data di presentazione della richiesta. Si precisa, comunque, che non sarà possibile presentare la medesima istanza prima che siano trascorsi 30 giorni dall'esito della precedente.

INFORMAZIONE EX ART. 335 COMMA 3-TER C.P.P.

La Legge n. 103/2017 ha introdotto all'interno dell'art. 335 il **comma 3-ter c.p.p.** che prevede il rilascio dell'informazione sullo stato del procedimento, su espressa istanza della persona offesa.

Trattasi di attestazione diversa da quella prevista dal comma 3 dello stesso articolo, sia nei termini, sia nelle modalità in quanto potrà essere richiesta esclusivamente dalla **persona offesa dal reato**, anche a mezzo del proprio **legale**, che abbia presentato **denuncia o querela** e che abbia assunto la qualità di persona offesa all'interno del procedimento.

Il combinato disposto degli artt. 335, comma 3-ter c.p.p. e 90-bis, comma 1 lettera b) prevede, infatti, la facoltà, per la **persona offesa** dal reato, **decorsi mesi 6** dalla data di

presentazione della **denuncia** o della **querela**, di richiedere informazioni sullo stato del procedimento penale.

Modalità di presentazione dell'istanza:

L'interessato dovrà compilare la richiesta utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito internet di questa Procura (<https://procura-reggiocalabria.giustizia.it>). Alla richiesta deve essere sempre allegata la fotocopia del documento di identità dell'interessato. Se la richiesta è presentata dal difensore va allegata copia della nomina o delega relativa al procedimento penale in merito al quale vengono richieste informazioni. Nei casi in cui il numero del procedimento penale non sia conosciuto, deve essere allegata anche **copia della denuncia o della querela** da cui risulti l'attestazione della data di presentazione della stessa.

Non verrà dato seguito alle istanze:

- a) non provviste di tutti gli allegati richiesti;
- b) predisposte utilizzando moduli diversi da quelli previsti e scaricabili dal sito istituzionale della Procura;
- c) inviate ad indirizzo di posta elettronica differente da quello sopra indicato;
- d) avanzate prima del decorrere dei termini di mesi sei.

Si applicano, per quanto riguarda le modalità della trasmissione delle istanze, le medesime disposizioni previste per le certificazioni ex art. 335, comma 3, c.p.p.

All'esito dei controlli l'Ufficio, in caso di certificazione positiva, potrà emettere due tipi di attestazione:

- **Comunicazione:** se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari.

- **Certificato:** se il procedimento è uscito dalla suddetta fase tramite l'esercizio dell'azione penale o di richiesta di archiviazione già inoltrata al GIP. (in questo caso è previsto il pagamento dei diritti di certificazione di € 3,92 allegando prova dell'avvenuto pagamento).

Nei casi in cui il PM non concede il consenso al rilascio dell'informazione, l'Ufficio comunicherà al richiedente la **non autorizzazione da parte del PM**.

Tutte le attestazioni previste dall'art. 335 non prevedono alcun rilascio di copia degli atti del procedimento penale. Tale richiesta potrà essere esercitata nei casi previsti dall'art. 415 - bis c.p.p., dall'art. 408 c.p.p., o ai sensi dell'art. 116 c.p.p. e per eventuali richieste di decreti di archiviazione anche con separata richiesta in carta semplice.

Si rappresenta che nelle attestazioni ex art. 335 c.p.p. non compaiono le iscrizioni per le quali la fase delle indagini preliminari si sia già conclusa con l'esercizio dell'azione penale, (richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di

emissione del decreto di citazione diretta a giudizio e giudizio direttissimo, che potranno essere attestate nel certificato dei carichi pendenti). Non compaiono neanche quelle per le quali la fase delle indagini preliminari si è già conclusa con richiesta di archiviazione accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari, ovvero con la trasmissione degli atti ad altra Procura per competenza. Anche in tutti questi casi vi sarà l'attestazione: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione".

Si dispone la pubblicazione di questa disposizione con i moduli da utilizzare per la richiesta delle certificazioni, all'interno del sito internet di questo Ufficio di Procura.

Reggio Calabria, 5 febbraio 2026

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giuseppe Borrelli